

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Dott. LOMBARDI ALFREDO MARIA | -Presidente-  |
| Dott. BEVERE ANTONIO         | -Consigliere- |
| Dott.de BERARDINIS SILVANA   | -Consigliere- |
| Dott.MICCOLI GRAZIA          | -Consigliere- |
| Dott.CAPUTO Angelo           | -Consigliere- |

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

- PG -

Avverso sentenza della Corte di Appello di Ancona in data 30.1.2014

Visti gli atti, la sentenza e il ricorso

Udita in Pubblica Udienza la relazione fatta

Dal Consigliere Dott. **Silvana de Berardinis**

Udito il Procuratore Generale, dott.

Che ha concluso

*non procedo  
per il merito del ricorso*

Udito il difensore Avv. *Andrea Bertolini*

*[Signature]*

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 196/03 in quanto:

disposto d'ufficio

a richiesta di parte

imposto dalla legge  
Ud.Pubblica

29/4/2015

Sentenza n. 1548

R.G.n.39595/14

**RITENUTO IN FATTO**

Con sentenza in data 30.1.14 la Corte di Appello di Ancona pronunciava la parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Macerata in data 4.2.2011, con la quale **PG**

era stato condannato alla pena di mesi 9 di reclusione ed €200,00 di multa, nonché al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, quale responsabile dei reati di lesioni, danneggiamento, furto e tentativo di danneggiamento aggravati, commessi in danno di **CL** (convivente), in data 9 e 11-3-2004-

-dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essere i reati estinti per prescrizione, e confermava le statuizioni civili della sentenza impugnata.

-Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo:

1-difetto di motivazione sulla dedotta configurabilità dell'esimente prevista dall'art.649 CP, che la difesa aveva evidenziato con la memoria depositata in udienza, il 30.1.2014-

Rilevava altresì che tale esimente, della quale ricorrevano i presupposti per i reati di danneggiamento e furto ascritti ai capi B) e C) della rubrica, era rilevabile anche d'ufficio dal giudice.

Censurava pertanto la decisione, con la quale la Corte non si era pronunciata sull'argomento, avendo rilevato l'inammissibilità dei motivi aggiunti contenuti nella memoria difensiva, in quanto presentata al di là del termine previsto dall'art.585 CPP.

Il ricorrente evidenziava altresì che l'esimente prevista dall'art.649 CP, deve ritenersi applicabile anche ai casi di convivenza di fatto, e nel caso di mancato riconoscimento della richiesta esimente prospetta questione di legittimità costituzionale della disposizione ex art.649 CP per contrasto con l'art.3 della Costituzione.

Chiedeva pertanto l'annullamento della sentenza.

**RILEVA IN DIRITTO**

Il ricorso deve ritenersi dotato di fondamento.

Invero -premessi che i reati per i quali è stata pronunciata la condanna dell'imputato risultano essersi verificati ai danni della convivente-dal testo del provvedimento impugnato si desume che il giudice di appello ha ommesso di valutare ai fini della decisione, la sussistenza dei presupposti che integrano l'esimente prevista dall'art.649 CP., che, pur rilevandosi la tardività delle deduzioni contenute nella memoria depositata in udienza dal difensore, avrebbe dovuto essere valutata d'ufficio dal giudice di merito, per i reati contro il patrimonio.

Va richiamato sul punto il principio enunciato da questa Corte, con sentenza



Sez.IV,del 6-8-2009,n.32190-RV244692-per cui>non è punibile il furto commesso in danno del convivente "more uxorio",ma è punibile ,a querela dell'offeso,il furto commesso in danno di persona già convivente "more uxorio"-

La verifica delle condizioni per l'applicazione di tale norma è riservata ad elementi di fatto avulsi dal giudizio di legittimità.

Pertanto deve essere pronunciato l'annullamento dell'impugnata sentenza agli effetti civili,limitatamente ai reati di furto e danneggiamento,disponendo il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.



Nel resto i motivi di gravame si presentano ai limiti della ammissibilità,ove censurano la applicazione dell'art.585 CPP.,dato che dalla sentenza si evince che la memoria difensiva inerente ai motivi sub 1) e 3) (sulla inattendibilità della persona offesa e sulla definizione della pena) formulava per la prima volta deduzioni nuove,onde ricorrevano i presupposti per ritenere inammissibili tali motivi.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato nel resto,non assumendo incidenza la dedotta questione di legittimità costituzionale,non richiamata innanzi al giudice di appello.

**PQM**

Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili limitatamente ai reati di furto e danneggiamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello-Rigetta nel resto il ricorso.Dispone l'oscuramento dei dati.

Roma,deciso in data 29 aprile 2015.

**Il Consigliere relatore****IL PRESIDENTE**

|  |             |
|--|-------------|
| DEPOSITATA IN CANCELLERIA                      |             |
| addl   | 30 SET 2015 |
| IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO<br>Carmela Lanzuise |             |

